



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere (relatore)
Francesca Paola ANELLI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 10 novembre 2021, in riferimento al rendiconto dell'esercizio 2020 del Comune di Pietracamela (TE), ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

- visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;
- visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;
- visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;
- vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";
- visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli organi di revisione degli enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;
- visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;
- visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;
- visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il "Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti" approvato con deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7, relativa all'approvazione delle "Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2020";

vista la deliberazione n. 297/2021/INPR, del 6 agosto 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione n. 14, dell'11 febbraio 2021, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il "Programma di controllo sulla gestione per l'anno 2021";

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 30 settembre 2020, n. 12 e successivamente modificata con decreto del 31 marzo 2021 n. 2 e del 26 luglio 2021, n. 5;

vista l'ordinanza dell'8 novembre 2021, n. 46, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Marco VILLANI;

FATTO e DIRITTO

1. La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame il questionario acquisito mediante il sistema applicativo Con.Te in data 27 ottobre 2021, protocollo n. 5407, e la relazione dell'Organo di revisione sul rendiconto 2020 del **Comune di Pietracamela (TE)** - ente con 244 abitanti.

Il Revisore unico ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore - considerando peraltro che, con la raccomandazione n. 424 del congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa del 7 novembre 2018, si è inteso adottare gli indirizzi dell'*open government* trasparenza partecipazione e *accountability*, ai principali atti delle autonomie territoriali - legislazione, bilancio, appalti, servizi e pianificazione delle politiche (dup/peg) - ha ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla parte corrente, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità.

2. Dei poteri riconosciuti alla Corte dei conti dal legislatore, in particolar modo nell'articolo 148-bis del Tuel, e confermati dalla più recente giurisprudenza costituzionale riguardo all'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli enti locali, al rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli in materia di indebitamento onde prevenire irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari, si è ampiamente trattato nelle precedenti deliberazioni n. 27 del 2020, n. 281 del 2020 e n. 53 del 2021, a cui si fa rinvio. Delle stesse solo l'ultima non risulta regolarmente pubblicata sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale e pertanto, si invita una pronta pubblicazione.

Giova ricordare che con le suddette deliberazioni questa Sezione ha sottoposto al controllo le annualità 2015- 2016- 2017, 2018 e 2019 nonché il riaccertamento straordinario dei residui.

Deve essere considerato che, a causa dell'emergenza pandemica da Covid-19, l'esercizio 2020 ha subito alterazioni della vita quotidiana che hanno avuto dei riflessi sui risultati, mutando destinazione di alcune spese e riducendo alcuni ricavi.

Ciò premesso, con riferimento al rendiconto 2020, a seguito dell'analisi della documentazione in possesso di questa Corte, si osservano i seguenti risultati.

1. Equilibri

In merito alla verifica degli equilibri, l'art. 1, c. 821, della legge n. 145 del 2018 prevede che: *"Gli enti...si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Sul punto, le Sezioni Riunite della Corte dei conti, con deliberazione n. 20 del 2019, hanno precisato che tale nuova disciplina *"attribuisce valore giuridico, pur in assenza allo stato di specifiche sanzioni, al conseguimento di un "equilibrio finanziario complessivo di competenza" anche in sede di rendiconto consuntivo, in modo simmetrico e speculare a quello da rispettare in sede di approvazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio..."*.

Conseguentemente, si è reso necessario aggiornare i prospetti degli allegati al citato decreto legislativo n. 118 riguardanti il quadro generale riassuntivo e la verifica degli equilibri per renderli tra loro coerenti e rispondenti alle esigenze del monitoraggio ai sensi della citata norma. A ciò si è provveduto con il d.m. 1° agosto 2019 che, mantenendo la distinzione tra parte corrente e parte capitale, ha individuato tre saldi finali - *risultato di competenza (W1), equilibrio di bilancio (W2), equilibrio complessivo (W3)* - che consentono di verificare gli equilibri interni al rendiconto della gestione e di determinare gradualmente il raggiungimento dell'obiettivo di risultato di competenza non negativo.

Le Sezioni Riunite hanno chiarito, altresì, che : *"il primo ("risultato di competenza") non presenta*

elementi di novità rispetto al risultato palesato al medesimo prospetto anteriormente al citato d.m. 1° agosto 2019 (accertamenti meno impegni, al lordo di fondo pluriennale vincolato e degli importi applicati del risultato di amministrazione); il secondo tiene conto anche dell'importo degli stanziamenti definitivi a titolo di accantonamenti e vincoli, rilevabili dal bilancio dell'esercizio di riferimento ("equilibrio di bilancio"); il terzo espone le variazioni (positive o negative) che hanno registrato gli accantonamenti dal momento della chiusura dell'esercizio a quello dell'approvazione del rendiconto ("equilibrio complessivo").

Al riguardo la Commissione Arconet, nella riunione dell'11 dicembre 2019, ha precisato che i primi due saldi sono indicatori rappresentativi degli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, al contrario l'equilibrio complessivo svolge la funzione di evidenziare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

L'equilibrio complessivo W3, invece, svolge una funzione attualizzante, essendo calcolato al fine di aggiornare i risultati considerando anche, prudenzialmente, gli effetti conseguenti alle possibili variazioni prodotte degli accantonamenti, in sede di rendiconto, a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell'esercizio o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio, appostati nel rispetto dei principi contabili.

Per quanto sopra precisato, si osservano, per il Comune in esame, i seguenti risultati.

Tabella n. 1 - Equilibri

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	Totale (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1+Z1)	281.455	-29.729	251.726
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio (-)	45.070	-	45.070
Risorse vincolate nel bilancio (-)	25	-	25
Equilibrio di bilancio W2 (O2+Z2)	236.361	-29.729	206.630
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	1.659	-	1.659
Equilibrio complessivo W3 (O3+Z3)	234.701	-29.729	204.971

Fonte: Elaborazione della Sezione su BDAP.

L'Ente presenta un risultato di competenza di parte corrente positivo e pari a euro 281.455, dopo la costituzione del fondo pluriennale vincolato di parte corrente (FPV) di spesa per euro 402.387 ed aver rimborsato quote capitali per mutui e prestiti obbligazioni per euro 14.277.

Risulta, altresì, l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti per euro 86.500. In merito, dalla relazione del Revisore si legge come lo stesso abbia certificato l'utilizzo della quota libera dell'avanzo di amministrazione per

il finanziamento di spese correnti connesse con l'emergenza in deroga all'art. 187, co.2, d.lgs. 18 agosto 2000, n.267, come previsto, per l'esercizio 2020, dall'art.109, co. 2, d.l. 18 del 2020, per un importo di euro 86.500,00.

L'equilibrio di bilancio di parte corrente è anch'esso positivo (euro 236.361) dopo aver accantonato nel bilancio d'esercizio risorse pari ad euro 45.070 e vincolate risorse per euro 25. Inoltre, il prospetto evidenzia l'equilibrio complessivo di parte corrente, che tiene conto degli esiti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. Tale valore, nell'esercizio 2020 è pari a euro 234.701 a seguito di variazioni dettate da accantonamenti per euro 1.659.

Considerando anche i risultati della gestione di parte capitale, pari ad euro - 29.729, corrispondente sia al risultato di competenza, sia all'equilibrio di bilancio, sia all'equilibrio complessivo, stante l'assenza di accantonamenti e vincoli di parte capitale posti in sede di bilancio di previsione e di variazioni degli appostamenti nel rendiconto, si determinano i seguenti saldi finali: risultato di competenza (W1) positivo di euro 251.726 , equilibrio di bilancio (W2), pari ad euro 206.630 e equilibrio complessivo (W3) di euro 204.971.

1.1. Giova rammentare che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, poiché denota la capacità di assicurare la copertura della spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana gestione impongono all'ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri enti e dalle entrate extratributarie. In relazione a questa esigenza, l'articolo 162, comma 6, del Tuel, stabilisce che la gestione corrente deve essere in equilibrio e non possa avere altra forma di finanziamento, salvo eccezioni previste dalla legge.

1.2. Inoltre, si evidenzia che l'Amministrazione in esame è ente terremotato in relazione al sisma del 2016.

Si ritiene opportuno ricordare che le risorse legate a tali eventi siano contabilizzate nel titolo IV "Entrate in conto capitale" e la relativa spesa nel capitolo 2.03 "contributi agli investimenti", anziché nel 2.04 "altri trasferimenti in conto capitale", permettendo così, di non gravare sull'equilibrio di parte corrente.

1.3. In conclusione, sul punto, l'Ente è tenuto a adottare azioni volte ad assicurare il mantenimento dell'equilibrio di parte corrente, escludendo rischi per i futuri equilibri di bilancio, anche provvedendo ad un efficientamento o una riduzione della spesa.

L'Organo di revisione del Comune è tenuto a vigilare sul mantenimento di tale equilibrio.

2. Risultato di amministrazione

2.1. Il rendiconto 2020 è stato approvato con delibera consiliare del 20 luglio 2021, n. 12, dunque, in ritardo rispetto dei termini fissati dal legislatore, tenuto conto della proroga disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (d.l. 30 aprile 2021, n. 56). Si sollecita un impegno per ricondurre nei termini il ciclo di approvazione del rendiconto ricordando che esso costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente.

Si raccomanda, per il futuro, l'osservanza dei termini fissati dal legislatore.

Considerando il biennio 2019-2020, l'andamento del risultato di amministrazione e i relativi accantonamenti possono essere riassunti come da tabella che segue.

Tabella n. 2 – Risultato di amministrazione e accantonamenti

	2019	2020
TOTALE	1.348.150	1.524.961
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	528.494	573.563
Fondo contenzioso	30.000	30.000
Fondo perdite società partecipate	5.000	5.000
Fondo spese rischi futuri	110.000	110.000
Fondo relazione fine mandato	4.164	5.823
<i>Totale parte accantonata</i>	<i>677.658</i>	<i>724.387</i>
Parte vincolata		
<i>Totale parte vincolata</i>	<i>-</i>	<i>25</i>
Parte destinata agli investimenti		
<i>Totale parte destinata agli investimenti</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
Parte disponibile	645.493	775.549

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Si evidenzia un accresciuto valore degli accantonamenti (euro 724.387) e della parte disponibile (euro 775.549).

La voce "Fondo spese rischi futuri" appostata per euro 110.00,00 (sia per il 2019 sia per il 2020) è riferibile, come si legge dalla relazione sulla gestione, ai fondi integrativi per i comuni montani del progetto multifunzionale per il trasporto pubblico.

2.2. Dall'analisi dei documenti contabili il criterio di calcolo utilizzato per la quantificazione del Fcde risulta essere quello ordinario. Tale accantonamento rappresenta il 20,32 per cento rispetto al totale dei residui attivi (euro 2.822.243) ed è pari al 50,13 per cento, rispetto al totale dei residui attivi decurtato dei residui del Titolo 2, del Titolo 4 e del Titolo 9 (euro 1.144.027).

2.3. Giova rammentare, in merito alle corrette modalità di determinazione del fondo in esame, che l'articolo 36 del d.lgs. n. 118 del 2011 (come modificato dall'articolo 9, comma 1, del d.l. n.102 del 31 agosto 2013), impone, in sede di rendiconto, l'obbligo di accantonare, nell'avanzo di amministrazione, il fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria. Tale obbligo impedisce l'utilizzo della

quota del risultato di amministrazione, costituita da una percentuale dei residui attivi di dubbia e difficile esazione, per finanziare spese esigibili fino all'effettiva riscossione del credito. La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 30 novembre 2015, n. 32/2015/INPR, ha, infatti, chiarito che si tratta di un "fondo rischi finalizzato a tutelare l'ente impedendo l'utilizzo di entrate di dubbia esigibilità a finanziamento di spese esigibili".

Pertanto, l'Ente è tenuto a continuare a porre in essere, in chiave prospettica, sempre un attento monitoraggio dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui adeguata quantificazione, da un lato, risulta funzionale alla corretta determinazione del risultato di amministrazione disponibile e, dall'altro, si appalesa fondamentale per preservare la gestione da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

3. Fondo cassa

Nell'esercizio considerato e nel 2019 il fondo cassa - che accoglie anche risorse finanziarie per la ricostruzione post sisma del 2016 - risulta consistente e totalmente vincolato, mentre non è stato fatto ricorso ad anticipazioni di tesoreria.

Tabella n. 3 - Fondo cassa finale

	2019	2020
FONDO CASSA FINALE	4.587.707	3.565.690
<i>di cui vincolati</i>	<i>3.948.612</i>	<i>2.615.310</i>
<i>Anticipazione di tesoreria</i>	<i>-</i>	<i>-</i>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

L'Organo di revisione ha verificato che l'eventuale utilizzo della cassa vincolata sia stato rappresentato tramite le apposite scritture nelle partite di giro, come da principio contabile 4/2 punto 10, evidenziando l'eventuale mancato reintegro entro il 31 dicembre.

4. Residui

A chiusura dell'esercizio 2020, dopo le operazioni di riaccertamento ordinario, il Comune, relativamente alla gestione dei residui, mostra i seguenti risultati.

Tabella n. 4 - Residui

2019	Residui attivi	Residui passivi
Residui finali	2.725.056	2.822.243
2020	Residui attivi	Residui passivi
Residui finali	5.756.312	4.299.708

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP.

Si rileva, anche per questa annualità, un volume consistente di residui attivi e passivi con una eccedenza dei primi a cui si aggiunge una scarsa capacità di riscossione dell'evasione tributaria, dovuta anche alla condizione di ente terremotato.

I residui attivi, pari a euro 5.756.312 - di cui euro 1.477.378 relativi del titolo IV - risultano in crescita con valori di riscossione e di formazione rispettivamente del 7,26 per cento e del 18 per cento. In particolare, la percentuale di riscossione dei residui attivi del titolo I è pari a 6,73.

I residui passivi, pari a euro 4.299.708 – quest'ultimi per la maggior parte riferibili alla missione 11 - soccorso civile - tipico degli enti colpiti da eventi sismici- risultano in diminuzione con valori di pagamento e formazione rispettivamente del 32,19 per cento e 14,44 per cento in particolare, la percentuale di pagamento dei residui passivi del titolo II è pari a 31,63.

4.1. Questa Sezione ricorda che un'attenta e continua analisi dei residui, sia attivi sia passivi, è finalizzata non solo ad avere un chiaro e trasparente quadro delle posizioni debitorie e creditorie nel rispetto del principio di veridicità dei rendiconti, ma anche ad applicare correttamente il principio della competenza finanziaria cd. potenziata. Come peraltro indicato nella deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 9/SEZAUT/2016/INPR, una corretta gestione ordinaria dei residui passivi dovrebbe condurre verso una loro progressiva riduzione, mentre lo *stock* di residui attivi dovrebbe naturalmente tendere ad una loro stabilizzazione.

Si rammenta, inoltre, che un costante monitoraggio dei residui attivi consente all'Amministrazione una corretta e consapevole determinazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, la cui definizione non può prescindere dalla predetta ricognizione che va, altresì, coordinata con un attento monitoraggio delle attività di riscossione delle entrate.

4.2. Conclusivamente, sul punto, si invita l'Ente ad attivare le necessarie azioni volte all'incremento degli incassi e dei pagamenti.

5. Pagamenti

In merito alla puntualità dei pagamenti il Revisore, nel questionario, ha comunicato che l'Ente ha adottato misure organizzative per garantire il tempestivo adempimento per le somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, anche in relazione all'obbligo previsto dall'art. 183, comma 8 del Tuel, e che, in caso di superamento dei termini, l'Ente ha indicato misure correttive (situazione che non ricorre nell'esercizio esaminato).

Nel sito *internet*, nella sezione dedicata: "*Amministrazione Trasparente*", a seguito di richiesta istruttoria dell'8 novembre 2021, risulta pubblicato l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti per l'esercizio 2020, ai sensi dell'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013, pari a - 4,57.

Sul punto, questa Sezione nel rispetto degli indirizzi eurounitari contenuti nella direttiva 2011/7/UE che richiede l'adozione decisa di una "*cultura dei pagamenti rapidi*", raccomanda l'adozione di tutte le azioni necessarie per favorire l'efficientamento degli uffici onde ridurre i termini delle corresponsioni, mediante il rafforzamento di ogni misura utile, quali la fatturazione elettronica o procedure automatizzate, al fine di completare in termini ordinari i relativi adempimenti.

6. Organismi partecipati

Relativamente agli organismi partecipati, come disposto dall'articolo 20 del d.lgs. n. 175 del 2016 (testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e come riportato nella precedente deliberazione di questa Corte n. 53 del 2021, l'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 29 dicembre 2020 ha approvato, nei termini di legge, la ricognizione delle partecipate anno 2019 e ha provveduto all'invio della deliberazione a questa Sezione regionale di controllo in data 4 marzo 2021.

Dalla ricognizione si evince che il Comune deteneva le seguenti partecipazioni dirette: Montagne Teramane e Ambiente S.p.a., società che gestisce attività di trattamento e smaltimento di rifiuti non pericolosi, con quota di partecipazione dello 0,38 per cento (partecipazione dichiarata da mantenere); società Consortile Gran Sasso della Laga S.r.l., società che svolge attività di realizzazione di progetti comunitari di sviluppo economico, con quota di partecipazione del 1,13 per cento (partecipazione dichiarata da mantenere); Gran Sasso Teramano S.p.a., con quota di partecipazione dello 0,412 per cento (procedimento di liquidazione in corso).

Per quanto attiene a quest'ultima liquidazione, questa Corte ha raccomandato la massima vigilanza delle relative procedure onde evitare ritardi che possano produrre ulteriori costi.

Ad oggi non risulta trasmessa a questa Sezione regionale di controllo la delibera di Consiglio comunale relativa alla ricognizione del partecipato per l'anno 2020 ma l'Ente può, come da disposto normativo, provvedere entro il 31 dicembre 2021 ed effettuare il suddetto invio successivamente.

Infine, dall'analisi della relazione sulla gestione 2020 appare confermato quanto riportato in sede di ricognizione per l'anno 2019.

Questa Sezione, nel sollecitare gli adempimenti di qui sopra, rinnova l'invito a concludere a breve termine le procedure di liquidazione onde evitare ritardi che, inevitabilmente, produrranno ulteriori costi.

7. Spese di rappresentanza

Circa la trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza relative all'esercizio 2020, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, l'Ente non ha provveduto all'invio a questa Corte.

7.1. Sul punto, questa Sezione, nel sollecitare tale adempimento, rinnova l'invito all'adozione di uno specifico regolamento disciplinante le spese di rappresentanza, in quanto tali spese, non essendo direttamente collegate all'ordinaria attività gestionale dell'ente locale, possono sottrarre risorse diversamente destinabili a garantire migliori servizi al cittadino.

8. Debiti fuori bilancio

L'Organo di revisione, nella relazione, evidenzia che sono stati riconosciuti debiti fuori bilancio per euro 19.596 – riferibili a sentenze passate in giudicato- e che le relative delibere sono state trasmesse alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 23, co. 5 della legge n. 289 del 2002. In data 9 giugno 2021 l'Ente ha trasmesso il questionario sui debiti fuori bilancio.

9. Indebitamento

Il questionario testimonia il rispetto del limite d'indebitamento, poiché il dato rilevato è pari allo 0,19 per cento.

10. Emergenza Covid-19. Effetti sulla gestione.

Dalla relazione del Revisore si legge: " L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa. L'Organo di revisione ha verificato se l'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020)...L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti dalla sospensione mutui (gestione MEF) ex art. 112, d.l. n. 18/2020".

11. Altre criticità

L'analisi condotta sul questionario 2020 ha fatto emergere le seguenti ulteriori criticità:

- scarsa efficienza dell'attività di contrasto all'evasione tributaria nelle fasi di accertamento e di riscossione;
- nota informativa allegata al rendiconto non corredata della doppia asseverazione da parte dei rispettivi organi di controllo così come rimarcato dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione SEZAUT/2/2016/QMIG;
- mancato rilascio del parere sull'accordo decentrato integrativo da parte dell'Organo di revisione ma ha verificato che l'Ente ha vincolato nel risultato di amministrazione le corrispondenti somme.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto a:

- porre in essere azioni volte a verificare sempre la corretta costituzione del fondo crediti di dubbia esigibilità, a garantire il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di conseguire e salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a protezione delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica;
- attivare le necessarie azioni volte all'incremento degli incassi e dei pagamenti;
- a porre maggiore attenzione alle pubblicazioni sul sito istituzionale, in particolar modo dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti e dei rilievi di questa Corte nonché ai rapporti con le società partecipate - nello specifico nella conciliazione dei crediti e debiti e nella conclusione delle procedure di liquidazione - che potrebbero determinare futuri squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'Ente.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e al Revisore unico del Comune di Pietracamela (TE).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 10 novembre 2021.

L'Estensore
Marco VILLANI
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIANTE DEI
CONTI 00213670598
13/11/2021 11:58:39
CET



